



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 31.05.2024

OGGETTO: Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia ANNO 2024.

IL SINDACO

(In forza dei poteri di Legge attribuitigli nella qualità di Ufficiale di Governo)

PREMESSO che la stagione estiva comporta l'aumento del rischio di incendi nei terreni abbandonati ed incolti che possono provocare gravi pregiudizi all'incolumità pubblica ed al patrimonio boschivo ed agricolo;

ATTESA la necessità di attuare interventi volti alla prevenzione ed al contrasto di incendi boschivi e d'interfaccia per la stagione estiva 2024;

RILEVATO che l'abbandono e la trascuratezza da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno comporta il proliferare di vegetazione spontanea che per le elevate temperature estiva, costituiscono causa di incendi d'interfaccia;

CONSIDERATO che le condizioni climatiche attuali favoriscono l'insorgenza di focolai che alimentano incendi di vaste proporzioni che si propagano grazie alla presenza di arbusti e sterpaglie;

RITENUTO necessario effettuare interventi di prevenzione e vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendio;

RICHIAMATI:

- ✓ L'art. 54 del D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- ✓ La Legge Regionale n.14/98 in materia di protezione civile;
- ✓ La Legge 21 Novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- ✓ La Legge Regionale 6 Aprile 1996 n.16 relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle Leggi Regionali 19 Agosto 1999, n.13 del 18 Dicembre 2000, Aprile 2006 n.14;
- ✓ Il Titolo III del D.Lgs. n.139 del 08 Marzo 2006 in materia di prevenzione incendi;
- ✓ L'art. 255 del D.Lgs. n.152 del 03 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- ✓ Il D.Lgs. n.1 del 02 Gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile";
- ✓ Il Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ L'art. 14 comma 8 lett. b del Decreto Legge n.91 del 24 Giugno 2014;
- ✓ Gli artt.423-423 bis - 424 - 425 -449 e 650 del Codice Penale;
- ✓ Le norme vigenti del Codice Civile;
- ✓ Il Decreto 30 Settembre 2014 - "Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione incendi" - pubblicato sulla GURS n.44 del 17 Ottobre 2014;
- ✓ IL d.a. n. 114/Gab del 15.03.2024 che stabilisce "La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 Maggio e termina il 31 Ottobre";

ORDINA

In via urgente a tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole incolte, di effettuare la pulizia e la bonifica di terreni interessati da vegetazione spontanea mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e di quant'altro possa essere veicolo di incendio.

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di incendi, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- ✓ Numero Unico Emergenza tel. 112;
- ✓ Corpo Forestale della Regione Sicilia tel. 1515;
- ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco tel. 115

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ Dipartimento Regionale di Protezione Civile - SORIS | tel. 800404040 |
| ✓ Ufficio Territoriale del Governo | tel. 0903661 |
| ✓ Polizia Municipale | tel. 0942264604/5 |

DISPONE

1. che detta attività sia espletata dai proprietari e/o conduttori dei fondi entro il giorno 9 giugno 2024;
2. che nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila) è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco adiacenti al confine con le proprietà limitrofe e con le strade, sia pubbliche che private. Tali viali parafuoco dovranno avere un'ampiezza di almeno m. 6,00 (sei) estendibile a m.10,00 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, fermo restando l'obbligo del proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi;
3. che in caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del CdS;
4. che in caso di mancato diserbo di aree incolte sarà elevata una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 così come previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 all'art.7 bis;
5. che trascorso inutilmente il termine del 9 giugno 2024, senza indugio ed ulteriori analoghe comunicazioni, l'Amministrazione Comunale, provvederà d'ufficio in danno ai trasgressori, con addebito delle spese a carico della ditta proprietaria;
6. che nel periodo che va dal 31 maggio 2024 al 31 ottobre 2024 è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori dei terreni, di mantenere i terreni in condizioni tali da impedire l'innesco di incendi;
7. ai proprietari dei terreni percorsi dal fuoco, inottemperanti alla presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni ai sensi dell'art. 10 Legge 21 Novembre 2000 n. 353;
8. gli inadempienti saranno altresì responsabili dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi a persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
9. le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del controllo e dell'osservanza della presente Ordinanza, ivi compresa l'attività di recupero delle sanzioni pecuniarie anche pregresse;
- 10. è fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal 31 maggio al 31 Ottobre 2024.**

Dispone che la presente Ordinanza venga:

- ✓ pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Castelmola, sul sito ufficiale www.comune.castelmola.me.it;
- ✓ resa pubblica tramite affissione di manifesti nelle strade più frequentate del territorio comunale;
- ✓ notificata al responsabile della Polizia Municipale, ai Sigg. Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Taormina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al fine della vigilanza sull' esecuzione della stessa ed all'accertamento di eventuali trasgressioni/inadempimenti.

Dispone la trasmissione della presente Ordinanza:

- ✓ Alla Prefettura di Messina;
- ✓ Alla Città Metropolitana di Messina;
- ✓ Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- ✓ Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- ✓ Al Comando Provinciale della G.d.F.;
- ✓ All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
- ✓ Al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina;
- ✓ Al Dirigente Generale Comando Corpo Forestale - Palermo;
- ✓ Alla Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS) - Palermo;
- ✓ Al Commissariato di P.S. di Taormina (ME);
- ✓ Al Servizio di Polizia Municipale;
- ✓ Ai Comandi stazione CC di Taormina;
- ✓ Al competente Distaccamento del Corpo Forestale.

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 31 Ottobre 2024 salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale dalla data di pubblicazione ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

Dalla Residenza Municipale 31.05.2024

IL SINDACO
Dott. Antonino Orlando Russo